

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2024, n. 87

L.R. 15/2023. Contributi ai Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace. Criteri e modalità di concessione. Esercizio finanziario 2024 - Finalizzazione delle risorse disponibili.

Oggetto: L.R. 15/2023. Contributi ai Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace. Criteri e modalità di concessione. Esercizio finanziario 2024 - Finalizzazione delle risorse disponibili.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali e Sicurezza urbana

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità) che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024);
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026);
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: *"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie"*, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: *"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici*

e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTI in particolare:

- l'articolo 9 del citato r.r. 9/2023, a mente del quale i contratti dei Direttori delle direzioni regionali riorganizzate sono sottoscritti e divengono efficaci entro cinque giorni dall'adozione, da parte del Direttore generale, della direttiva di cui all'articolo 22, comma 2, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, per l'organizzazione delle direzioni regionali di nuova istituzione e per la riorganizzazione delle Direzioni regionali non soppresse e interessate da modifiche di competenze, assicurandone la neutralità finanziaria;
- l'articolo 1, c. 2, del citato r.r. 12/2023, di modifica del comma 2 del predetto art. 9 del r.r. 9/2023, a mente del quale, nelle more della conclusione delle procedure di selezione, le nuove direzioni, per le quali non sia stato sottoscritto il contratto del Direttore, diventano operative mediante il conferimento, da parte della Giunta regionale, dell'incarico *ad interim* ad un Direttore in carica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro;

PRESO ATTO che il contratto di novazione dell'incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 1° febbraio 2024;

ATTESO che, pertanto, il presente atto, ancora intestato alla Direzione regionale “Affari Istituzionali e Personale”, nelle more dell'adeguamento degli applicativi gestionali alla nuova organizzazione amministrativa disposta con il r.r. 9/2023, debba intendersi riferito per competenza alla Direzione regionale “Personale, enti locali e sicurezza”;

VISTI

- il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei Giudici di Pace a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e successive modifiche, ai sensi del quale:
 - 1) sono stati individuati, nell'ambito di un processo di riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, gli uffici del giudice di pace da sopprimere (art. 1);
 - 2) è stata prevista la possibilità per gli enti locali di chiedere, entro termini perentori previsti dalla normativa statale, il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui era stata disposta la soppressione ai sensi del precedente punto 1), facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione degli enti medesimi (art. 3, comma 2);
 - 3) nel caso di cui al precedente punto 2, restano a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente l'organico del personale della magistratura ordinaria nonché la formazione del relativo personale amministrativo (art. 3, comma 4);
- i decreti ministeriali attuativi del citato d.lgs 156/2012 e, in particolare, il D.M. 7 marzo 2014, il D.M. 30 aprile 2015, il D.M. 27 maggio 2016, il D.M. 6 giugno 2022 e successive modifiche, i quali hanno individuato gli enti locali che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del Giudice di Pace ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 156/2012 e, in particolare, nella Regione Lazio, i seguenti Comuni:

- ✓ Gaeta;
- ✓ Sora;
- ✓ Fondi;
- ✓ Terracina;
- ✓ Poggio Mirteto;
- ✓ Ferentino;
- ✓ Subiaco;
- ✓ Segni;

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2023 n. 15 (Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace) ai sensi della quale la Regione:

- concede un contributo annuale ai comuni, singoli o associati, che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 156/2012;
- con deliberazione della Giunta regionale, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del suddetto contributo;

DATO ATTO che per le finalità di cui alla l.r. 15/2023, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 è presente il capitolo di parte corrente U0000C11940 "*Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace (l.r. n. 15/2023) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali*", con uno stanziamento complessivo pari a euro 400.000,00;

VISTO l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai comuni che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 156/2012, per le spese di funzionamento degli uffici medesimi;

RITENUTO quindi:

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2 della citata l.r. 15/2023, i "*Criteri e le modalità per la concessione di contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici dei giudici di pace*" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di finalizzare le risorse disponibili sul capitolo di bilancio U0000C11940 ("*Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace (l.r. n. 15/2023) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali*"), Missione 18, Programma 01, piano dei conti 1.04.01.02, esercizio finanziario 2024, per un importo complessivo di € 400.000,00 alla concessione di contributi ai comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del Giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive modifiche, secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 ottobre 2023 n. 15 (*Contributo ai*

comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace), i “Criteri e le modalità per la concessione di contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli Uffici dei giudici di pace” di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di finalizzare le risorse disponibili sul capitolo di bilancio U0000C11940 (“*Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace (l.r. n. 15/2023) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali*”), Missione 18, Programma 01, piano dei conti 1.04.01.02, esercizio finanziario 2024, per un importo complessivo di € 400.000,00 alla concessione di contributi ai comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli Uffici del Giudice di Pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive modifiche, secondo le modalità e i criteri di cui all’Allegato A alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Allegato A

CRITERI E MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

1. Finalità e oggetto

1. Ai sensi della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 (*Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace*) la Regione concede, annualmente, contributi ai comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (*Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*).
2. In attuazione dell'articolo 2 della citata l.r. 15/2023, con il presente atto sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al punto 1.

2. Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di concessione di contributi i comuni di seguito elencati, ricompresi nell'Allegato 1 al D.M. 7 marzo 2014 e al DM 27 maggio 2016 (concernenti gli Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 7 settembre 2012, n. 156) e successive modifiche:
 - a) Gaeta;
 - b) Sora;
 - c) Fondi;
 - d) Terracina;
 - e) Poggio Mirteto;
 - f) Ferentino;
 - g) Subiaco;
 - l) Segni.
2. Nel caso di convenzioni stipulate con altri enti locali al fine della gestione associata dell'ufficio del giudice di pace, i comuni di cui al punto 1 possono presentare istanza in qualità di comuni capofila.
3. L'elenco dei comuni di cui al punto 1 si intende automaticamente aggiornato nel caso di ulteriore costituzione o soppressione di uffici del giudice di pace con spese di funzionamento a carico degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 156/2012 e successive modifiche.

3. Contributi – tipologia e limiti

1. I contributi di cui al paragrafo 1 sono concessi annualmente nei limiti dello stanziamento previsto dalla legge regionale di bilancio di previsione finanziario. Per l'annualità 2024 lo stanziamento complessivo è pari ad euro 400.000,00.
2. Il contributo è quantificato in relazione alla spesa complessiva, di natura corrente, sostenuta da

ciascun comune nell'annualità precedente a quella di presentazione dell'istanza, per il funzionamento degli uffici del giudice di pace e per l'erogazione del servizio di giustizia nell'ambito del circondario di riferimento, secondo quanto specificato nel paragrafo 4 e detratto ogni eventuale contributo ministeriale. In ogni caso, il contributo non può superare la misura del 40% (quaranta per cento) della spesa sostenuta e valutata ammissibile ai sensi del paragrafo 4, salvo disponibilità di risorse residue dalla ripartizione.

4. Spese computabili e ammissibili ai fini del contributo

1. Sono computabili, ai fini del calcolo della spesa complessiva ammissibile a contributo:
 - a) la spesa per il personale amministrativo (a tempo pieno o parziale) formalmente assegnato all'ufficio del giudice di pace, comprensiva del trattamento economico, al lordo degli oneri fiscali e riflessi, eventuali oneri accessori e straordinario;
 - b) spese per il funzionamento degli uffici (a titolo esemplificativo: cancelleria, spese postali, software, noleggio fotocopiatrici, manutenzione dei beni in dotazione);
 - c) spese per le utenze relative alle sedi dell'ufficio del giudice di pace, servizi di pulizia;
 - d) spese per la manutenzione ordinaria della sede degli uffici del giudice di pace;
 - e) spese per la locazione della sede degli uffici del giudice di pace, quote di ammortamento (limitatamente agli interessi) di mutui riferiti ai locali destinati ai giudici di pace;
 - f) altre tipologie di spese di natura corrente, inerenti al funzionamento del giudice di pace e debitamente descritte.
2. Tutte le spese devono fare riferimento in via diretta ed esclusiva ai locali riservati all'attività del giudice di pace e alle relative attività. In assenza di attribuibilità esclusiva delle spese, potrà essere computata la spesa pro quota previa attestazione e indicazione del metodo di calcolo utilizzato.
3. Sono considerate ammissibili le spese rendicontate da atti di impegno e liquidazione con relativi mandati di pagamento e/o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente e pagati con modalità tracciabili, secondo quanto dettagliato **nell'Allegato 1** al presente atto.

5. Presentazione della domanda di contributo

1. I Comuni di cui al paragrafo 2 presentano la domanda di contributo annualmente, entro la tempistica di seguito elencata:
 - a) per l'anno 2024, entro il 31 maggio;
 - b) per gli anni successivi, entro il 31 marzo.
2. Le domande, redatte sulla base dell'apposito modulo di cui **all'Allegato 2**), scaricabile in formato editabile dal portale della Regione, devono essere inviate alla Regione esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it.
Eventuali aggiornamenti dell'indirizzo PEC saranno comunicati per il tramite del portale regionale.
3. Le domande e i relativi allegati devono essere prodotti in formato pdf non modificabile.
4. La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi del sistema.
5. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, dovrà essere corredata dall'attestazione delle spese sostenute, sottoscritta digitalmente dal responsabile del Servizio finanziario dell'ente che presenta la domanda di contributo e dal responsabile del Servizio formalmente preposto alla gestione dell'ufficio del Giudice di pace, come da modulo di cui

all'Allegato 2.1, scaricabile in formato editabile dal portale della Regione;

6. Non sono ammesse le domande pervenute oltre il termine di cui al punto 1 e con modalità diverse da quelle previste dal presente paragrafo.

6. Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi

1. L'istruttoria e valutazione delle domande è effettuata dalla struttura regionale competente in materia.
2. La struttura di cui al punto 1 può chiedere chiarimenti/documentazione integrativa al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione delle domande.
3. Completata l'istruttoria e la valutazione di tutte le domande pervenute, la struttura regionale competente adotta, entro i successivi 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, gli atti conseguenti per la concessione dei contributi.
4. L'entità complessiva del contributo riconosciuto a ciascun comune avviene nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale, in proporzione e nella percentuale massima del 40% della spesa valutata ammissibile in fase di istruttoria, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 4. Nel caso ci siano economie conseguenti all'assegnazione del contributo, queste verranno ripartite in maniera proporzionale tra i comuni assegnatari, fino ad esaurimento delle risorse.
5. L'erogazione annuale del contributo avviene a favore dei Comuni beneficiari in un'unica soluzione.

7. Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato qualora la Regione ravvisi irregolarità nella documentazione ricevuta, anche in esito a eventuali verifiche a campione, che non avrebbero permesso la concessione del contributo, ferme restando le eventuali responsabilità penali in caso di false attestazioni.

8. Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa prevista dagli artt. 13 e 14 e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, **di cui all'Allegato 3**, che il richiedente ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati alla Regione per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dal presente atto. I dati personali forniti saranno trattati in conformità alla Disciplina Privacy e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
COMPUTABILI E AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

- Sono computabili, ai fini del calcolo della spesa complessiva ammissibile a contributo, le spese sostenute nell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda. Si intendono tali le spese impegnate entro l'annualità precedente a quella di presentazione della domanda e liquidate/erogate entro i primi due mesi dell'annualità successiva.
- Le spese dovranno essere sostenute (e i relativi atti adottati) dal Comune richiedente/capofila, ovvero dai comuni eventualmente convenzionati per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace, secondo quanto previsto dalla convenzione medesima in relazione alla ripartizione delle spese.
- Tipologie di spese e rendicontazione/documentazione contabile-amministrativa a supporto:

Spese per il personale amministrativo assegnato all'ufficio del giudice di pace

Sono ammissibili le seguenti spese, relative al personale formalmente assegnato all'ufficio del giudice di pace:

- spese per il trattamento economico (a tempo pieno o parziale), al lordo degli oneri fiscali e riflessi;
- spese per i buoni pasto;

Per ciascun dipendente devono essere prodotti:

- 1) l'atto formale di assegnazione all'ufficio del Giudice di pace;
- 2) la certificazione giuridico-economica riepilogativa degli importi versati (con l'indicazione delle singole voci di spesa: fisso, accessorio, previdenziale, straordinari, buoni pasto ecc);
- 3) buste paga;
- 4) in caso di assegnazione parziale all'ufficio del giudice di pace, deve essere specificata l'entità della spesa pro quota

Spese per il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace (a titolo esemplificativo: cancelleria/spese postali e di notifica/software/noleggio fotocopiatrici/manutenzione beni in dotazione)

Sono ammissibili le spese:

- risultanti da apposito titolo di spesa (fattura/contratti/documento analogo);
- pagate mediante strumenti ammissibili e tracciabili;

Per ciascuna tipologia di spesa è prodotta la relativa documentazione contabile giustificativa (titoli di spesa, atti di impegno finanziario, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento quietanzati)

Spese per utenze relative alle sedi dell'ufficio del giudice di pace (a titolo esemplificativo: energia elettrica, telefonia, gas) – spese sevizi di pulizia

Le spese devono fare riferimento in via esclusiva ai locali riservati all'ufficio del giudice di pace

In assenza di attribuibilità esclusiva, potrà essere computata la spesa pro quota previa attestazione e indicazione di idoneo metodo di calcolo utilizzato.

Per ciascun tipologia di spesa è prodotta la relativa documentazione contabile giustificativa (titoli di spesa, atti di impegno finanziario, provvedimenti di liquidazione/mandati di pagamento quietanzati)

Spese per locazione/comodato/uso della sede degli uffici del giudice di pace; quote di ammortamento di mutui (limitatamente ai tassi di interesse) riferiti ai locali destinati agli uffici dei giudici di pace

Per ciascuna tipologia di spesa deve essere prodotto:

- il contratto/titolo;
- la documentazione contabile giustificativa della spesa e degli atti di pagamento (atti di impegno finanziario, provvedimenti di liquidazione/mandati di pagamento quietanzati)

Le spese devono fare riferimento in via esclusiva ai locali riservati all'ufficio del giudice di pace

In assenza di attribuibilità esclusiva, potrà essere computata la spesa pro quota previa attestazione e indicazione di idoneo metodo di calcolo utilizzato.

Spese per la manutenzione ordinaria della sede degli uffici del giudice di pace

Per ciascuna tipologia di spesa deve essere prodotto:

- il contratto/titolo;
- la documentazione contabile giustificativa della spesa e degli atti di pagamento (atti di impegno finanziario, provvedimenti di liquidazione/mandati di pagamento quietanzati);

Le spese devono fare riferimento in via esclusiva ai locali riservati all'ufficio del giudice di pace

In assenza di attribuibilità esclusiva, potrà essere computata la spesa pro quota previa attestazione e indicazione di idoneo metodo di calcolo utilizzato.

Altre tipologie di spesa di natura corrente, inerenti al funzionamento del giudice di pace

- specificare la tipologia;
- documentazione contabile giustificativa della spesa e degli atti di pagamento (titoli, fatture, atti di impegno finanziario, provvedimenti di liquidazione/mandati di pagamento quietanzati)

Allegato 2

[Modulo domanda di contributo]

Alla Regione Lazio

Direzione regionale

PEC: sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Domanda per la concessione del contributo regionale ai sensi della l.r. n. 15/2023. Spese sostenute per il mantenimento della sede del Giudice di Pace

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Sindaco del Comune di _____ chiede, ai sensi della l.r. 15/2023, la concessione del contributo regionale per le spese di funzionamento del giudice di pace relative all'anno _____.

A tal fine allega l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del Servizio preposto alla gestione dell'ufficio del giudice di pace (**Al. 2.1**) relativa all'ammontare della spesa sostenuta e la correlata documentazione amministrativo contabile.

La suddetta domanda è presentata anche in qualità di Comune capofila della gestione associata degli uffici del Giudice di pace:

- NO
- SI (convenzione del _____, sottoscritta dai Comuni di _____ (**Al.3**)).

IL SINDACO
(Firma digitale)

Allegato 2.1

[Modulo attestazione responsabile Servizio]

ATTESTAZIONE CONTABILE (1)

(Da allegare all'istanza di concessione del contributo regionale di cui alla L.R. n. 15/2023)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Responsabile del Servizio Ragioneria del Comune di _____ e il sottoscritto _____ in qualità di Responsabile del Servizio preposto alla Gestione dell'Ufficio del giudice di pace del Comune/Unione di _____, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di attestazioni e di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, assumendosi le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto

ATTESTANO CHE:

- 1) la sede dell'Ufficio del Giudice di pace è nell'immobile sito in via _____ n. __, Comune di _____, di proprietà del _____, ovvero in locazione/comodato d'uso a titolo oneroso/gratuito a favore del Comune di _____;
- 2) nel periodo dal 1/1/20__ al 31/12/20__ la spesa complessiva per le attività dell'Ufficio del giudice di pace, risultante dalla somma delle voci sottoelencate è pari ad euro _____:

a) SPESE PER IL PERSONALE

spese lorde per trattamento economico per n. _____ unità lavorative a tempo pieno e per n. _____ unità lavorative a tempo parziale di personale, assegnato all'ufficio del Giudice di pace, per complessivi euro _____.

In proposito si allega, per ciascun dipendente:

1. atto di assegnazione all'Ufficio del Giudice di Pace;
2. certificazione giuridico-economica riepilogativa degli importi versati (con l'indicazione delle singole voci di spesa: fisso, accessorio, previdenziale, straordinari, buoni pasto ecc);
3. buste paga;

b) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Tipologia	Importo complessivo	Descrizione sintetica	Titoli di spesa documentazione contabile allegata (Fatture/atti di impegno/provvedimenti di liquidazione/mandati di pagamento quietanzati)	Note
cancelleria	euro			
spese postali	euro			
software	euro			
fotocopiatrici	euro			
manutenzione beni in dotazione	euro			
altro...	euro			

c) SPESE PER LE UTENZE RELATIVE ALLE SEDI DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – SERVIZI DI PULIZIA

Tipologia	Importo complessivo	Titoli di spesa documentazione contabile allegata (Fatture/atti di impegno/provvedimenti di liquidazione/mandati di pagamento quietanzati)	Note
energia elettrica	euro		
telefonia	euro		
gas	euro		
altro	euro		

d) SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Tipologia	Importo complessivo	Descrizione sintetica	Titoli di spesa documentazione contabile allegata (Fatture/atti di impegno/provvedimenti di liquidazione/mandati di pagamento quietanzati)	Note

e) SPESE PER LA LOCAZIONE DELLA SEDE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - QUOTE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI (LIMITATAMENTE AGLI INTERESSI) RIFERITI AI LOCALI DESTINATI AI GIUDICI DI PACE

Spese locazione/comodato/altro		
Importo	Titoli di spesa/documentazione allegata (contratto di locazione/comodato/altro- atti di impegno/provvedimenti di liquidazione/mandati di pagamento quietanzati)	note
Quote di ammortamento (limitatamente agli interessi)		
Importo	Titoli di spesa/documentazione allegata (contratto atti di impegno/provvedimenti di liquidazione/mandati di pagamento quietanzati)	note

f) altre tipologie di spese di natura corrente, inerenti al funzionamento del giudice di pace

Tipologia	Importo complessivo	Descrizione sintetica	Titoli di spesa documentazione contabile allegata (Fatture/atti di impegno/provvedimenti di liquidazione/mandati di pagamento quietanzati)	Note

(Le spese devono fare riferimento in via esclusiva ai locali riservati all'ufficio del giudice di pace e alla relativa attività. In assenza di attribuibilità esclusiva, è necessario attestare la spesa pro quota e specificare nella colonna note il metodo di calcolo utilizzato).

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

[firma digitale]

Il Responsabile del Servizio
preposto all'Ufficio del Giudice di pace

[firma digitale]

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati nell'ambito del procedimento per l'erogazione di contributi ai comuni per il funzionamento degli uffici del giudice di pace

Si descrivono, di seguito, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali nell'ambito delle suddette attività.

Sono rispettati i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e le disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento o RGPD) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 ("RGPD").

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 e 14 del RGPD

	<p align="center">TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>Per le finalità istituzionali connesse all'attuazione procedimento il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile via PEC all'indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it o telefonando al centralino allo 06.51681.</p>					
	<p align="center">RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC all'indirizzo DPO@regione.lazio.legalmail.it o attraverso la e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it o presso URP-NUR 06-99500.</p>					
	<p align="center">CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI</p> <ul style="list-style-type: none"> • personali comuni (art. 4, punto 1) RGPD <p>I dati personali oggetto di trattamento, saranno dati anagrafici, dati di contatto dei rappresentanti legali degli enti e delle ulteriori persone fisiche comunque coinvolte, dati del relativo personale dipendente, dati economici, contabili, dati di società/soggetti terzi.</p>					
	<p align="center">Finalità e Base Giuridica</p> <table border="1" data-bbox="464 1473 1493 1995"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 1473 983 1541">Finalità</th> <th data-bbox="983 1473 1493 1541">Base giuridica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 1541 983 1995"> <p>I dati personali raccolti saranno trattati per la concessione ed erogazione dei contributi richiesti.</p> <p>Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il medesimo Titolare (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere c) ed e) del Reg. UE 2016/679).</p> </td> <td data-bbox="983 1541 1493 1995"> <p>Lr 15/2023 – DGR criteri erogazione finanziamenti</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Finalità	Base giuridica	<p>I dati personali raccolti saranno trattati per la concessione ed erogazione dei contributi richiesti.</p> <p>Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il medesimo Titolare (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere c) ed e) del Reg. UE 2016/679).</p>	<p>Lr 15/2023 – DGR criteri erogazione finanziamenti</p>
Finalità	Base giuridica					
<p>I dati personali raccolti saranno trattati per la concessione ed erogazione dei contributi richiesti.</p> <p>Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il medesimo Titolare (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere c) ed e) del Reg. UE 2016/679).</p>	<p>Lr 15/2023 – DGR criteri erogazione finanziamenti</p>					

	<p style="text-align: center;">PERIODO DI CONSERVAZIONE</p> <p>Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, nonché ove così stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di conservazione, i dati trattati sono conservati per le finalità sopraindicate per un periodo pari a 5 anni dalla data di erogazione dei contributi</p> <p>Al ricorrere di determinate condizioni l'interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di archiviazione e conservazione documentale delle Pubbliche Amministrazioni.</p>
	<p style="text-align: center;">DESTINATARI</p> <p>I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi per la esecuzione delle attività necessarie al conseguimento delle finalità di trattamento descritte, che opereranno in qualità di autonomi titolari o di responsabili formalmente individuati ai sensi dell'art. 28 RGPD, nonché agli ulteriori responsabili c.d. "sub-responsabili" eventualmente nominati dal predetto responsabile.</p> <p>I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi.</p>
	<p style="text-align: center;">LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici secondo logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate.</p>
	<p style="text-align: center;">Conferimento DEI DATI PERSONALI</p> <p>Si informa che il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alle finalità perseguite dal Titolare. In caso di mancato conferimento non sarà possibile procedere allo svolgimento delle attività previste dal Progetto secondo le modalità ivi stabilite ai fini del relativo finanziamento con i fondi ministeriali.</p>
	<p style="text-align: center;">DIRITTI DEGLI INTERESSATI</p> <p>È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto di accesso ai dati personali (art. 15 RGPD); - diritto di rettifica (art. 16 RGPD); - diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD); - diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD); - diritto di opposizione al trattamento (art. 21 RGPD), qualora ricorrano i presupposti previsti dal RGPD; <p>Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei diritti dovranno essere rivolte: - via raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Lazio via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma. - via telefono allo: 06/51681 - via PEC scrivendo a protocollo@regione.lazio.legalmail.it o a urp@regione.lazio.legalmail.it oppure via modulo di contatto all'indirizzo https://scriviurpnur.regione.lazio.it/</p>
	<p style="text-align: center;">RECLAMI</p> <p>È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo www.garanteprivacy.it</p>